



COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.186

OGGETTO: Fabbisogno delle spese di personale annuale 2024 e pluriennale 2024-2026. Modifica sottosezione III PIAO 2024-2026

**Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 26/09/2024

Il responsabile del servizio

F.to Avv. Cosimo MARZANO

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 24/09/2024

IN SOSTITUZIONE DEL
RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
INCOMPATIBILE

F.to Dott. Pierluigi Cannazza

L'anno 2024 il giorno 27 del mese di SETTEMBRE alle ore 11:50 nella sala del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza di Silvia TARANTINO - IL SINDACO

intervengono:

		Presente	Assente
1	TARANTINO Silvia	Si	
2	ALBANO Salvatore	Si	
3	PALADINI Barbara		Si
4	PICCINNO Tania	Si	
5	BASILE Marco		Si

Partecipa, Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTO l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

VISTO inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

RILEVATO CHE:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

VISTI:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RICHIAMATO inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area."*

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

RILEVATO che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

- *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

VISTO il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale dispone, con decorrenza 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020;

CONSIDERATO

- che nell'anno 2023 l'Ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2024 e per il triennio 2024-2026;
- che la spesa di personale :
 - per l'anno 2023, in base alle assunzioni programmate, è stata pari a € 1.341.202,90, al di sotto della media indicata;
 - per l'anno 2024, in base alle assunzioni programmate è pari a € 1.420.000,00, sempre al di sotto della media sopra indicata;
 - per l'anno 2025, in base alle assunzioni programmate, sarà pari a € 1.655.000,00, sempre al di sotto della media sopra indicata;
 - per l'anno 2026, in base alle assunzioni programmate, sarà pari a € 1.655.000,00, sempre al di sotto della media sopra indicata;;

PRESO ATTO che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (All. C);

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, D.M. 17 marzo 2020, per i comuni “virtuosi”, nel periodo 2020-2024:

- è possibile incrementare **annualmente**, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1;

PRESO ATTO del parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) che a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue:

- *“l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa - se più favorevole - alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 - Tabella 1, del decreto attuativo.”*

RILEVATO che:

- per l'anno **2024** il tetto massimo della spesa di personale è pertanto pari a € **1.608.492,70** come di seguito specificato:

Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018	€ 1.276.581,51
incremento spesa massimo applicabile nel 2024 (26%)	€ 331.911,19
Limite di spesa per il personale da applicare per il 2024	€ 1.608.492,70

CONSIDERATO che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia;

VISTO l’art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse

le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, **nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009**. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

VISTA E RICHIAMATA la DGC n. 68 del 23.04.2024 con la quale si è proceduto a:

1. CONFERMARE l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.
2. RIDETERMINARE la dotazione organica dell'Ente.
3. MODIFICARE/APPROVARE il piano annuale e triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024-2026, da valere come modifica ed integrazione del PIAO 2024-2026;

CONSIDERATO che è intendimento dell'Amministrazione procedere a modificare la pianta organica e il fabbisogno annuale e pluriennale in quanto ora si vuole :

1. Confermare sempre
 1. il concorso a tempo indeterminato, in quanto abbinato all'avviso per la stabilizzazione del D contabile al 50%, per 1 D/E.Q. Funzionario di vigilanza part time 50% da assegnare alla Polizia Locale;
 2. la convenzione ex art. 14 per n. 06 ore oltre a n. 12 ore di straordinario con l'attuale EQ comandante in attesa della definizione del concorso;
 3. l'assunzione di 1 istruttore tecnico geometra a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al servizio ambiente-igiene ambientale ;
 4. l'assunzione di 1 istruttore esperto tributi minori a tempo determinato triennale in considerazione dell'internalizzazione del servizio disposta dall'amministrazione ;
2. Prevedere l'assunzione a tempo indeterminato di:
 1. n. 4 agenti di polizia locale per mesi 6 part/time 50% periodo aprile/maggio – settembre/ottobre con scorrimento graduatoria vigente;
 2. n. 2 istruttori amministrativi con scorrimento graduatoria per Settori I (SUAP) e II (AAGG);
 3. n. 1 istruttore contabile mediante comando o mobilità per settore Tributi;
 4. n. 2 istruttori contabili al 50% presso il settore ragioneria tributi;

5. n. 1 istruttore amministrativo riservato ex L. 68/99 per il Settore I;
6. la trasformazione del contratto da tempo parziale a full time del responsabile del settore ragioneria;
7. la conferma delle due progressioni verticali abbinate ai concorsi oltre a due in deroga con le risorse derivanti dallo 0,55% del monte salari 2018, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, richiamato dall'art. 1 comma 612 della L. n. 234/2021 e dall'art. 13 del CCNL funzioni locali 2019-202, così come chiarito dall'ARAN con parere CFL 254;
8. la proroga fino a fine mandato sindacale del contratto ex art. 110 TUEL per il responsabile del settore UTC.

TENUTO CONTO che tale previsioni rientrano nei limiti della spesa consentita;

RITENUTO, altresì, che devono intendersi confermate l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

RITENUTO di dover approvare la nuova dotazione organica dell'ENTE;

ACQUISITI altresì:

- l'attestazione di incompatibilità del Responsabile del Settore economico-finanziario resa con nota n. 28459 del 26.09.2024 per il quale si è resa necessaria l'attestazione di regolarità contabile da parte del Segretario Generale ;
- il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti reso con verbale n. _____ del 26.09.2024;

- Ritenuto di provvedere in merito;
- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- Visto il D.M. 17 marzo 2020;
- A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. **CONFERMARE** che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.
2. **RIDETERMINARE**, per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica** dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL.A).
3. **MODIFICARE**, per le motivazioni espone in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il **piano annuale e triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024-2026, allegato alla presente** quale parte integrante e sostanziale (ALL. B) che modifica ed integra il PIAO 2024-2026.
4. **STABILIRE** un anzianità di servizio almeno quinquennale nella selezione dell'istruttore tributario.
5. **DARE ESECUZIONE ALLA PRESENTE** con l'acquisizione del parere favorevole del Revisore Unico dei Conti.
6. **DARE ATTO** che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 ed evidenziati nei prospetti allegati.
7. **TRASMETTERE** la presente alle RSU e ai Sindacati di categoria ai fini della informativa/concertazione e successivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica.
8. **DEMANDARE** al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO A DOTAZIONE ORGANICA - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. SETTORE VIII : AFFARI LEGALI - RISORSE UMANE – SUAP – DEMANIO MARITTIMO - PAESAGGIO

- Vicesegreteria
- Affari legali.
- Servizio Contenzioso.
- Costituzione nei giudizi innanzi al Giudice di Pace nei casi consentiti.
- Gestione Sinistri.
- Risorse umane, Personale, trattamento giuridico,
- Sviluppo organizzativo delle risorse umane,
- Procedimenti concorsuali per le assunzioni del Personale dall'esterno,
- Rapporti sindacali, procedure contrattuali decentrate, contrattazione collettiva,
- Ufficio procedimenti disciplinari,
- SUAP - Commercio, Industria, Artigianato , Fiere e mercati
- Demanio Marittimo e PCC;
- Commissione VLPS
- Mediazione tributaria
- **Paesaggio e Commissione Paesaggistica**

PERSONALE ASSEGNATO

01.	EQ	Funzionario amministrativo E.Q.	MARZANO COSIMO
02	C	Istruttore amministrativo	ALBANO ANNA al 50%
03.	C	Istruttore amministrativo	GRECO FELICE
04	C	Istruttore amministrativo	PERRONE ANDREA (1984)
05	C	Istruttore tecnico geometra	RIZZELLO SALVATORE
06	C	Istruttore tecnico geometra	PIETRO VIVA
07	C	Istruttore tecnico geometra	PELUSO STEFANO
08	C	Istruttore amministrativo	VACANTE
09	C	Istruttore amministrativo	VACANTE

2. SETTORE II : AFFARI GENERALI – DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI -

- Protocollo Generale del Comune in arrivo ed in partenza.
- Servizi di spedizione e Raccolta e smistamento della posta, servizio messi e notifiche.
- Ufficio notifiche – Messi.
- Albo pretorio - Obblighi di Trasparenza - URP.
- Ufficio controlli amministrativi, collaborazione per anticorruzione e trasparenza , ufficio controlli.
- Servizi Informatici – SIC – Archivio informatico –
- Servizi al consiglio comunale, alla Giunta, agli Organi.
- Rapporti con gli enti partecipati.
- Ufficio Stampa – Ufficio Staff del Sindaco.
- Cerimoniale del Sindaco.
- Servizi demografici,
- Censimenti,
- Anagrafe,
- Stato civile,
- Leva, obiettori di coscienza;
- Servizio elettorale.

- Statistica e rilevazioni censuarie.
- Servizio U.M.A.
- Servizi Cimiteriali
- Servizi Sociali e assistenziali,
- Trattamenti e Accertamenti sanitari obbligatori,
- Pubblica Istruzione, Servizi scolastici, Mensa.
- Servizio sanità, Asl, prestazioni alla persona, ticket, servizio di assistenza sanitaria estiva.
- Lampade votive.
- Pesca.
- Volontariato, Associazionismo – consulte - Politiche sociali – Gestione Albo associazioni.
- Turismo, Spettacoli e manifestazioni culturali, SPORT.
- Biblioteca, Museo.

PERSONALE ASSEGNATO

09.	EQ	Funzionario amministrativo E.Q.	FANIZZA CONSIGLIA
10	EQ	Funzionario Assistente sociale	ZECCA DONATA
11	EQ	Funzionario Assistente sociale	DURANTE FRANCESCA
12	C	Istruttore amministrativo	LEMBO RAFFAELE
02	C	Istruttore amministrativo	ALBANO ANNA AL 50%
13	C	Istruttore amministrativo	PELUSO MARINA
14	C	Istruttore amministrativo	VACANTE
15	C PT 50%	Istruttore amministrativo STAFF	PELUSO CHIARA a t.d.
16	B	Operatore esperto	RIZZELLO MAURIZIO (50%)

4. SETTORE IV : POLIZIA LOCALE

- Polizia Locale, Polizia edilizia, Polizia commerciale, Polizia Stradale – Polizia Giudiziaria – Funzioni ausiliarie di P.S. (L. n 65/86),
- Altre funzioni previste dall'art. 5 della Legge Regionale L. n.37/11,
- Controlli sul territorio: edilizia – igiene ambientale - servizio igiene urbana , efficienza e controlli segnaletica stradale, controllo aree Riserva Parco
- Studi sul traffico, istruttoria, programmazione e adozione di ordinanze per interventi di segnaletica,
- Gestione ruoli sanzioni C.d.S. e contenzioso.
- Gestione contrassegni disabili C.d.S.
- Randagismo canino;
- Impianti pubblicitari.
- Manutenzione e gestione dei mezzi di P.M.
- Protezione Civile : supporto al Settore V.

PERSONALE ASSEGNATO

17	EQ	Funzionario di vigilanza	VACANTE (per aspettativa triennale disposta a Tafuro Cosimo)
18	D	Funzionario di vigilanza E.Q. 50%	VACANTE
19	C	Istruttore vigilanza	GRECO BARBARA
20	C	Istruttore vigilanza	GRECO PASQUALE
21	C	Istruttore vigilanza	PERINI FRANCESCA
22	C	Istruttore vigilanza	MICCOLI MARCO
23	C	Istruttore vigilanza	CARETTO LUIGI SAVERIO
24	C	Istruttore vigilanza	PEPE GIUSEPPE
26	C PT 50%	Istruttore vigilanza	INGROSSO LUCIA
• 27-30	C stagionali 6 mesi	Istruttore di vigilanza	vacante

5. SETTORE V : LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE

- Lavori pubblici ed espropri,
- Patrimonio comunale e federalismo demaniale.
- Manutenzione immobili comunali e del patrimonio comunale,
- Ambiente, verde pubblico, arredo urbano, Igiene Ambientale;
- Area Marina Protetta, Parco Regionale Palude del Conte e Dune Costiere;
- Centro di educazione ambientale.
- Agricoltura ;
- Segnaletica stradale: manutenzione ed esecuzione di ordinanze per nuovi impianti di segnaletica.
- Toponomastica - Adeguamento norme di sicurezza edifici pubblici,
- Protezione civile: elaborazione e aggiornamento piani, gestione risorse strumentali,
- Protezione civile: cooperazione soccorso pubbliche calamità e infortuni.
- Manutenzione mezzi e automezzi dell'Ente.
- Politiche energetiche,
- Risparmio energetico, Rigenerazione urbana.
- Mobility Policy Politiche di mobilità sostenibile;
- Servizio Sicurezza e prevenzione (D.lgs 81/2008),
- Sicurezza luoghi di lavoro;

PERSONALE ASSEGNATO

• 31	EQ	Funzionario Tecnico E.Q.	VACANTE (PEZZUTO A. L. a t.d. Ex art. 110 TUEL)
• 32	D	Funzionario Specialista contabile	LUCA RAIMONDI decreto coesione
• 33	D	Funzionario specialista tecnico	VACANTE decreto coesione
• 34	D	Funzionario tecnico	VACANTE
• 35	C	Istruttore tecnico geometra	MASSA MARIANNE
• 36	C	Istruttore tecnico geometra	COPPOLA GIUSEPPE
• 37	C	Istruttore tecnico geometra	PERRONE ANDREA
• 38	C	Istruttore tecnico geometra	POLIMENO VITTORIO
• 39	C	Istruttore Tecnico Geometra	VACANTE
• 40	A	Operatore	DE PACE GIUSEPPE

6. SETTORE VI : ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

- Bilancio – Programmazione .
- Rete gestionale ente – sito web -
- Servizio Tributi e Fiscalità locale, IUC, IMU, TASI, TARI, ICP, ICAP, Canone patrimoniale, IdS,
- Contenzioso tributario.
- Servizio Pubbliche affissioni.
- Economato, Riscossione ticket - Provveditorato – Inventari,
- Personale: Parte economica, trattamento economico e previdenziale – stipendi - comunicazioni enti,
- RUPAR,

PERSONALE ASSEGNATO

41	EQ	Funzionario contabile E.Q.	50%	PAPA GIANFRANCO
42	D	Funzionario tributi		VACANTE
43	D	Funzionario informatico contabile		VACANTE
44	C	Istruttore contabile		FALLI FERNANDO
45	C	Istruttore contabile		LEONE PANTALINA
46	C	Istruttore amministrativo		RIZZELLO LUIGINO
47	C	Istruttore amministrativo		VARRATTA ALESSANDRO
48	C	Istruttore tributario-contabile		VACANTE

49	C al 50%	Istruttore contabile	VACANTE
50	C al 50%	Istruttore contabile	VACANTE
51	C	Istruttore tributario	VACANTE

7. SETTORE VII : URBANISTICA -SUE

- Urbanistica, Programmazione e piani vari, PUG, PUE, PIRT.
- SUE, Condono edilizio, Oneri urbanizzazione,
- Politiche abitative – Ufficio casa;
- Abusivismo edilizio, Controlli urbanistici ed edilizi . Ordinanze , Acquisizioni al patrimonio.

PERSONALE ASSEGNATO

52	D al 50%	Funzionario tecnico	D'ERRICO TEA
53	D	Funzionario tecnico	VACANTE
54	C	Istruttore tecnico geometra	D'ANDRIA MAURIZIO
55	C	Istruttore tecnico geometra	COLAZZO TONY
56	C	Istruttore tecnico geometra	DE PACE FABRIZIO
57	C	Istruttore tecnico geometra	STRAFELLA GIANLUCA
• 58	C	Istruttore amministrativo	VACANTE

ALL. B FABBISOGNO PERSONALE E PIANO ASSUNZIONI

a) Assunzioni a tempo indeterminato

CAT	PROFILO POSTO VACANTE	2024	2025	2026	SETTORE DI ASSEGNAZIONE	NOTE
D	E.Q. Funzionario vigilanza 50%	1			Polizia Locale	Nuovo Concorso
D	E.Q Funzionario contabile	1			VI Rag-Tributi	Trasformazione al 100%
D	E.Q. Funzionario contabile/tributario	1			VI Rag-Tributi	Progressione verticale
D	E.Q Funzionario contabile informatico	1			VI Rag-Tributi	Progressione verticale
D	E.Q. Funzionario tecnico	1			LLPP	Progressione verticale con lo 0,55% delle spese del MS del 2018
D	E.Q. Funzionario tecnico	1			Urbanistica	Progressione verticale con lo 0,55% delle spese del MS del 2018
C	Istruttore tecnico	1			Ambiente LL.PP	Scorrimento graduatoria
C	Istruttore amministrativo	2			AAGG SUAP	Scorrimento graduatoria
C	Istruttore contabile-tributario	1			Ragioneria-Tributi	Mobilità-comando
C	Istruttore contabile part-time 50%	2			Ragioneria-Tributi	Utilizzo graduatorie di altri enti
C	Agente di polizia locale 6 mesi aprile/maggio - settembre/ottobre	4			Polizia locale	Scorrimento graduatoria
C	Istruttore amministrativo riservato ex L. 68/99		1		Demanio marittimo	Utilizzo graduatorie /concorso

b) Assunzioni a tempo determinato

SETTORE	PROFILO POSTO VACANTE	ANNO E MODALITA' ASSUNZIONE
AA.GG.	1 C Istruttore amm.vo in STAFF del Sindaco PT al 50%	2024 - 2025 coperto ex art. 90 TUEL con un contratto a tempo determinato part-time fino a fine mandato sindacale
UTC	1 CAT. D Funzionario direttivo tecnico full-time 100% 1 CAT. D Funzionario esperto tecnico	fino a fine mandato sindacale 2024 risorsa finanziata da PNRR/decreto coesione da assumere da graduatoria di altri Enti
POLIZIA LOCALE	1 cat. D Funzionario vigilanza art. 14 e 557 al 50%	Fino alla definizione del concorso
TRIBUTI	ISTRUTTORE Tributario	Durata Triennale con esperienza quinquennale nel servizio tributi
Polizia Locale	2 Agenti di polizia locale part-time fino al 31.12.2024	Dal 01.10.2024 al 31.12.2024

IL SINDACO
F.to Silvia TARANTINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 27/09/2024

Addetto Segreteria
F.to Dott. Pierluigi Cannazza

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- o Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:
- o Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)
- o Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Per copia conforme all'originale;

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA
